

**ALLEGATO 3****SCHEMA DI CONTRATTO****CONDIZIONI SPECIALI**



### **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

**Articolo 5 S: Dimensioni massime del servizio**

**Articolo 6 S: Subappalto**

**Articolo 7 S: Risorse impiegate**

**Articolo 8 S: Monitoraggio e controlli sul servizio**

**Articolo 9 S: Penali**

**Articolo 10 S: Corrispettivo**

**Articolo 11 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 12 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 13 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 14 S Privacy**

**Articolo 15 S Subingresso nel contratto**

### **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano triennale di prevenzione della Corruzione**

**Articolo 19 G Incompatibilità**



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”),

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...);
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto collettivo Sogei “casa-lavoro” e “intersedi” tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020 - ID 1904

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei>;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, <eventuale ove richiesto: e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **7153943485**, che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Patto di integrità; Allegato V, il contratto di avvalimento; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- m) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo Sogei "casa-lavoro" e "intersedi" tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020 - ID 1904

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



per la Committente si intende la Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

##### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione del servizio di trasporto collettivo Sogei "casa-lavoro" e "intersedi" tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020, e dei servizi connessi da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto;
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 10 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi della Committente e comunque nei luoghi indicati nel Capitolato Tecnico.
6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.

Il nominativo del Responsabile della Fornitura è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

#### **ARTICOLO 2 S**

##### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di stipula" del presente Contratto.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo Sogei "casa-lavoro" e "intersedi" tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020 - ID 1904

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, e in seguito ad una comunicazione della Sogei, entro 3 giorni dalla comunicazione stessa.

Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei.

2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Entro due giorni dalla stipula del Contratto sarà fissata una riunione nella quale verrà concordato il "Piano Operativo", ovvero eventuali specifiche modalità operative con cui operare.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.



5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, in particolare delle caratteristiche e livelli di servizio riportati nel Capitolato Tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si obbliga a fornire prima dell'attivazione del Servizio, l'elenco degli autobus che verranno utilizzati per lo svolgimento dei servizi, corredato dalla documentazione richiesta, come indicazioni del par. 4.1 del Capitolato Tecnico;
4. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria), si impegna a fornire, prima dell'attivazione del Servizio, un elenco contenente i nominativi del personale che prevede utilizzare nello svolgimento del Servizio.



5. Tale elenco dovrà comprendere il personale stabilmente dedicato al servizio nonché quello che sarà utilizzato per eventuali sostituzioni di quello stabile, in numero sufficiente a garantire la continuità del Servizio.
6. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'art. 50 del Codice.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONE MASSIMA DEL SERVIZIO**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.





2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare il numero delle corse e delle linee, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 10S "Corrispettivo" comma 1.

## ARTICOLO 6 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2.>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*<ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 7 S

### RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico operativo delle attività contrattuali se diverso dal responsabile del contratto, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del Servizio oggetto del presente Contratto, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, impegnandosi ad osservare ed applicare integralmente le disposizioni di legge in vigore e quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili negli accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali e assicurativi.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte e attenersi a quanto indicato al par. 4.4 del Capitolato Tecnico;
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Committente la variazione, come indicato al par. 4.4 del Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto (par. 4.4. del



Capitolato Tecnico). In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

6. Si precisa che le nuove figure professionali devono possedere i requisiti e attenersi a quanto indicato al par. 4.4 del Capitolato Tecnico.
7. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel presente Contratto e nel capitolato Tecnico.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

## ARTICOLO 8 S

### MONITORAGGIO E CONTROLLI SUL SERVIZIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio e a controlli delle attività oggetto del presente Contratto e dei relativi livelli di servizio, secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico;
2. Nel caso in cui, durante i controlli di cui sopra, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione di quanto riportato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico;

## ARTICOLO 9 S

### PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo nell'attivazione del Servizio, di cui all'art. 2 S comma 1) del presente Contratto, la Committente applicherà una penale pari a 1,0‰ (1 per mille) del **valore annuale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo".
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della documentazione richiesta (l'elenco degli autobus utilizzati per lo svolgimento del Servizio), di cui all'art. 4 S comma 3) del presente Contratto, la applicherà una penale pari a 0,5‰ (0,5 per mille) del **valore annuale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo". Si precisa che l'Impresa sarà considerata in ritardo, e quindi la Committente procederà all'applicazione della penale di cui al presente comma, anche nel caso in cui la menzionata documentazione venga consegnata in modo parziale ovvero risulti mancante anche di una soltanto delle informazioni e/o dei dati che in essa devono essere contenuti.



3. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della documentazione richiesta (l'elenco dei nominativi utilizzati per lo svolgimento del Servizio), di cui all'art. 4 S comma 4) del presente Contratto, la Committente applicherà una penale pari a 0,5‰ (0,5 per mille) del **valore annuale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo". Si precisa che l'Impresa sarà considerata in ritardo, e quindi la Committente procederà all'applicazione della penale di cui al presente comma, anche nel caso in cui la menzionata documentazione venga consegnata in modo parziale ovvero risulti mancante anche di una soltanto delle informazioni e/o dei dati che in essa devono essere contenuti.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della documentazione richiesta in caso di sostituzione momentanea con un automezzo diverso da quelli dichiarati, di cui all'par. 4.1 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a 0,9‰ (0,9 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo", per ogni automezzo oggetto della sostituzione.
5. Per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione della sostituzione del Responsabile dell'esecuzione del servizio, rispetto al termine di preavviso di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a 0,5‰ (0,5 per mille) del **valore annuale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo".
6. Per ogni mancata esecuzione non concordata di una corsa programmata, la Committente applicherà una penale pari a 0,6‰ (0,6 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo"
7. In caso di ripetizione di mancata esecuzione non concordata di una corsa programmata nell'arco di una settimana, la Committente applicherà una penale pari a 1,0‰ (1,0 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo"
8. Per ogni 15 minuti di ritardo rispetto al termine previsto per il ripristino delle funzionalità del mezzo in avaria o del veicolo sostitutivo in grado di trasportare i viaggiatori coinvolti, la Committente applicherà una penale pari a 0,6‰ (0,6 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo"
9. Per ogni ritardo di ciascun automezzo maggiore di 15 minuti rispetto all'orario di partenza previsto, per entrambe le fasce orarie, la Committente applicherà una penale pari a 0,3‰ (0,3 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo".
10. Per ogni ritardo di ciascun automezzo maggiore di 15 minuti rispetto all'orario di arrivo previsto, per entrambe le fasce orarie, la Committente applicherà una penale pari a 0,3‰ (0,3 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S "Corrispettivo", fatto salvo cause di forza maggiore documentate come incidenti, ecc.).
11. Per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dell'elenco contenente la variazione dei nominativi del personale impiegato nell'erogazione delle attività, rispetto al termine indicato di all'par. 4.4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari



- a 0,9‰ (0,9 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo.
12. Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di ciascuna unità di personale richiesta dalla Sogei rispetto al termine indicato di all’par. 4.4 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a 0,9‰ (0,9 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo
  13. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione con frequenza mensile del “consuntivo attività”, di cui al par. 9 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a 0,4‰ (0,4 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo.
  14. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto al par. 4.1 del Capitolato Tecnico per la messa a disposizione della possibilità per gli utenti di accedere attraverso connessione internet su smartphone, o tramite un’applicazione dedicata da installare o attraverso l’utilizzo del browser, alla posizione degli automezzi, la Committente applicherà una penale pari a 0,3‰ (0,3 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo.
  15. Per ogni corsa effettuata con impianto (sia riscaldamento che raffreddamento) non funzionante o non idoneo a climatizzare il mezzo in modo da garantire il comfort dei passeggeri, la Committente applicherà una penale pari a 0,6‰ (0,6 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo”.
  16. La Committente si riserva di applicare una penale pari a 0,4‰ (0,4 per mille) del valore trimestrale del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo” per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
    - a. Per ogni ritardo rispetto alla trasmissione con frequenza settimanale della copia dei fogli presenza, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
    - b. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione con frequenza mensile il report statistico, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
    - c. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione automatica delle informazioni su richiesta, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
    - d. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la trasmissione di altri dati sul Servizio che Sogei ritiene utili, di cui al par.6 del Capitolato Tecnico;
  17. Per ogni corsa effettuata con autobus non conforme ai requisiti specificati al Capitolato Tecnico, in particolare con riferimento alla carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche degli automezzi utilizzati nel Servizio, così come definiti nel Capitolato di Gara, la Committente applicherà una penale pari a 0,6‰ (0,6 per mille) del **valore trimestrale** del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo 10 S “Corrispettivo”.
  18. Le penali, che saranno comunicate dal Responsabile del Contratto/Mobility Manager della Sogei mediante relazione al Responsabile dell’esecuzione del Servizio del Fornitore, verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui



- all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
  21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
  22. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 10 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, per il Servizio oggetto del presente Contratto, calcolato sulla base di quanto specificato nel Capitolato Tecnico, è pari a € 1.354.120,00 = (unmilionetrecentocinquantaquattromilacentove/00), comprensivo dei costi relativi della sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. In particolare, i corrispettivi unitari sono:
  - a) Con riferimento al **Servizio Ordinario "Casa - Lavoro"** (par. 4.1 del Capitolato tecnico):
    - Per la Linea 1, "**Stazione Metro Magliana – Sogei**", di cui alle tabelle dei par. 3 e 4.1 del Capitolato Tecnico, il **Costo Corsa** è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
    - Per la Linea 2, "**Saxa Rubra – Sogei**", di cui alle tabelle dei par. 3 e 4.1 del Capitolato Tecnico, il **Costo Corsa** è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
    - Per la Linea 3, "**Stazione Metro Anagnina – Sogei**", di cui alle tabelle dei par. 3 e 4.1 del Capitolato Tecnico, il **Costo Corsa** è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
  - b) Con riferimento al **Servizio Ordinario "Intersedi"** (par. 4.1 del Capitolato Tecnico):
    - Per la Linea 4, "**Intersedi**", di cui alle tabelle dei par. 3 e 4.1 del Capitolato Tecnico, il **Costo Corsa** è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_;
  - c) Con riferimento alle "**Linee Extra**" (par. 4.2 del Capitolato tecnico):
    - Per l'intervallo di tempo di utilizzazione automezzo **B1 (intervallo di tempo fino a 90 minuti al giorno)**, di cui alla tabella dei par. 3 e al par. 4.2 del



Capitolato Tecnico, il **“Costo giornaliero di utilizzazione automezzo”** è pari a € \_\_\_\_\_;

- Per l'intervallo di tempo di utilizzazione automezzo **B2 (intervallo di tempo compreso tra 91 minuti e 180 minuti al giorno)**, di cui alla tabella dei par. 3 e al par. 4.2 del Capitolato Tecnico, il **“Costo giornaliero di utilizzazione automezzo”** è pari a € \_\_\_\_\_;
- Per l'intervallo di tempo di utilizzazione automezzo **B3 (intervallo di tempo maggiore di 180 minuti al giorno)**, di cui alla tabella dei par. 3 e al par. 4.2 del Capitolato Tecnico, il **“Costo giornaliero di utilizzazione automezzo”** è pari a € \_\_\_\_\_;
- Il **Costo Chilometrico** delle “linee extra”, di cui alla tabella dei par. 3 e al par. 4.2 del Capitolato Tecnico, è pari a € \_\_\_\_\_;

Inoltre, gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad zero

2. Come specificato al par. 4.3 del Capitolato Tecnico, con riferimento alla linea 1 “Staz. Metro Magliana – Sogei”, potrebbe verificarsi la necessità di utilizzare un automezzo con una capacità di trasporto passeggeri maggiore di trenta. In questo caso, su tale linea dovrà essere garantito l'utilizzo di mezzi in grado di effettuare il servizio senza che alcun passeggero rimanga a piedi, fino ad un massimo di 50 passeggeri, senza variazione del prezzo offerto in sede di gara.
3. Come specificato al par. 4.3 del Capitolato Tecnico, con riferimento alla linea 1 “Staz. Metro Magliana – Sogei”, se per corse con più di 50 utenti e minore di 75, il relativo costo corsa verrà incrementato del 40% del corrispondente prezzo offerto in sede di Offerta Economica. Tale servizio potrà essere effettuato con più automezzi o con un unico automezzo di capienza maggiore di 50 posti.
4. I corrispettivi unitari si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, tenendo in considerazione anche eventuali variazioni, interruzioni, sospensioni del Servizio richieste da Sogei come indicato al par. 4.5 del Capitolato Tecnico.
5. I corrispettivi unitari sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
8. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo Sogei “casa-lavoro” e “intersedi” tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020 - ID 1904

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## ARTICOLO 11 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato per l'erogazione di servizi a consumo il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Sogei del "consuntivo attività" (Verifica di Conformità), come indicato al par. 9 del Capitolato Tecnico, contenente il dettaglio delle corse erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.
2. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
3. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa radicato presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal Fornitore.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Sogei eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.
6. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
7. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del "consuntivo attività" previsto al par. 9 del Capitolato Tecnico e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale: nel caso di subappalto>* anche per il subappaltatore, *<eventuale: nel caso di sub-affidamento>* anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
9. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad





euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio, il Codice Identificativo Gare (CIG) **7153943485** il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
12. Nel corso di esecuzione contrattuale, potranno essere sottoscritti specifici atti volti a regolamentare in maniera specifica alcune modalità di erogazione del Servizio.
13. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura:* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
14. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura:* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
15. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura:* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
16. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura:* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>.
17. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
18. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: [areatesoreria@sogei.it](mailto:areatesoreria@sogei.it) tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo Sogei "casa-lavoro" e "intersedi" tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020 - ID 1904

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali





il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione>

19. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
20. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
21. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
22. **<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:** Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 12 S**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001, rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto>.

## **ARTICOLO 13 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite



senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 14 S**

### **PRIVACY**

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo Sogei "casa-lavoro" e "intersedi" tramite noleggio autobus con conducente, Triennio 2018-2020 - ID 1904

Allegato 3 – Schema di contratto - Condizioni Speciali



1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet [www.sogei.it](http://www.sogei.it), deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.

## ARTICOLO 15 S

### SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
2. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori>.

La Committente

Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

\_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante  
<inserire carica>

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**



Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Dimensioni massime del servizio

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Risorse impiegate

Articolo 8 S: Monitoraggio e controlli sul servizio

Articolo 9 S: Penali

Articolo 10 S: Corrispettivo

Articolo 11 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 12 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 13 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14 S Privacy

Articolo 15 S Subingresso nel contratto

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo \_\_ 2G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo \_\_ 3G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo \_\_ 4G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo \_\_ 5G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo \_\_ 6G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo \_\_ 7G - Proprietà dei prodotti, ove applicabile ;

Articolo \_\_ 8G - Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa ;

Articolo \_\_ 10G – garanzia definitiva;

Articolo \_\_ 11G – Recesso ;

Articolo \_\_ 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo \_\_ 13 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo \_\_ 14 G – Subappalto;

Articolo \_\_ 15 G- Foro esclusivo;

Articolo \_\_ 16 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo \_\_ 17 G - Risoluzione;

Articolo \_\_ 18G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante *<inserire carica>*

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)